

CAMERA DEI DEPUTATI N. 516

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERSANI, PENAZZATO, BUTTE, GERBINO, ISGRÒ, BIANCHI FORTUNATO, COLOMBO VITTORINO, RAMPA

Presentata il 31 ottobre 1958

Assistenza e propaganda a favore della cooperazione agricola

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento in occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio 1954-55 e 1955-56 ha rivolto sollecitazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, affinché fosse dato impulso alla cooperazione agricola attraverso l'istituzione di servizi in seno alla sua organizzazione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in adesione a tali sollecitazioni, istituì nell'ottobre 1955, presso la Direzione generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali, un Ispettorato per la cooperazione agricola impartendo disposizioni perché anche presso gli uffici periferici fosse particolarmente curata l'assistenza e la propaganda a favore della cooperazione agricola.

Nell'esercizio finanziario 1955-56 venne stanziata sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire 25.000.000 (capitolo n. 64) per spese di propaganda e assistenza a favore della cooperazione agricola. Analogo stanziamento venne riportato nell'esercizio finanziario 1956-57, capitolo n. 58.

Tale stanziamento sulla parte ordinaria del bilancio del predetto Ministero consentì al Ministero stesso, sia pure in forma non del tutto adeguata, data, la limitatezza della somma a disposizione, di curare quell'attività alla quale tutti i settori del Parla-

mento attribuiscono grande importanza per la soluzione dei problemi agricoli nazionali.

Manca, però, una norma legislativa che tale attività disciplini e, pertanto, il Ministero deve far ricorso a quella esistente per la propaganda agricola in genere. Sia per realizzare una più spedita e proficua azione dell'Amministrazione nel settore in questione, sia per un migliore coordinamento dell'attività di propaganda che assume a questo scopo caratteristiche sue proprie, appare necessaria l'emanazione di una legge che stabilisce le forme dell'intervento governativo e le modalità e i limiti dell'intervento stesso, sia per la propaganda che per l'assistenza a favore della cooperazione agricola. Va rilevato, anzi, che mentre per l'attività di propaganda il Ministero può far ricorso (legge 30 giugno 1954, n. 493) ad una norma esistente, per il settore dell'assistenza l'azione amministrativa rimane priva di quel riferimento legislativo che gli consente speditezza di interventi e che determini le modalità degli interventi stessi.

Per realizzare le finalità di cui sopra è stata predisposta la presente proposta di legge che si sottopone all'esame della Camera e dalla quale si attende nuovo impulso all'attività di propaganda e di assistenza a favore della cooperazione agricola da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'esigenza di tale attività è così intesa in tutti i settori parlamentari che non si ritiene necessario darne dimostrazione nella presente relazione, stante anche il precetto contenuto nell'articolo 45 della nostra Costituzione.

Si richiama l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che la presente proposta, già presentata nella precedente legislatura, fu discussa ed approvata alla Camera il 19 febbraio 1958 con lievi emendamenti (di cui si è tenuto conto nella redazione del nuovo testo) e fu egualmente esaminata dalla competente Commissione del Senato con esito favorevole sul merito: fu tuttavia richiesto da una parte della Commissione la discussione in Assemblea per motivi che esulavano dal contenuto del provvedimento, con conseguente impossibilità di approvazione del medesimo a causa del sopraggiunto scioglimento del Senato.

Si richiama inoltre l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla circostanza che la presente proposta non ha riflessi di ordine finanziario poiché gli oneri relativi a questo settore di attività hanno trovato già imputazione e sistemazione nel bilancio del Ministero competente.

All'articolo 1 con le finalità da raggiungere sono indicate le attività che il Mini-

sterio deve svolgere ai fini di propaganda e di assistenza nella cooperazione agricola.

Con l'articolo 2 il Ministero viene autorizzato a fare pubblicazioni specifiche nel campo della cooperazione agricola di carattere scientifico divulgativo, a realizzare e divulgare documentari in modo da poter penetrare capillarmente nei ceti agricoli.

Con l'articolo 3 il Ministero è autorizzato a concedere contributi ad enti pubblici o privati ed associazioni, con particolare riguardo alle cooperative che svolgono attività interessanti l'agricoltura o che inquadrano categorie professionali operanti nel campo dell'agricoltura, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.

Con l'articolo 4 viene disciplinata la concessione di borse di studio o il concorso nella concessione di borse di studio presso istituzioni tecnico-scientifiche.

Con l'articolo 5 è disciplinata l'attività di assistenza la quale è rivolta soprattutto alle iniziative di carattere sociale e ricreativo.

Con gli articoli 6 e 7 vengono disciplinate la forma di concessione dei contributi e l'erogazione delle borse di studio previsti dalla legge.

L'articolo 8 indica la copertura finanziaria del provvedimento di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al fine di promuovere lo sviluppo della cooperazione agricola nazionale e la divulgazione dei principi cooperativistici e per assicurare l'affermazione delle iniziative cooperative nel campo dell'agricoltura, svolge attività di propaganda e di assistenza a favore della cooperazione agricola. Promuove studi, convegni, corsi d'istruzione, di aggiornamento e di qualificazione. Promuove, altresì, studi sull'organizzazione cooperativa agricola dei paesi in cui il fenomeno ha assunto forme di particolare sviluppo e di particolare interesse e organizza, finanzia, od aiuta con contributi, missioni di studio nei paesi stessi.

In relazione a tale finalità il Ministero dell'agricoltura e delle foreste cura la formazione professionale dei funzionari addetti al servizio dell'assistenza e della propaganda a favore della cooperazione agricola.

ART. 2.

Per l'attività di propaganda a favore della cooperazione agricola, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a curare pubblicazioni e opuscoli vari, di carattere scientifico o divulgativo, giornali murali, documentari cinematografici, proiezioni periodiche od occasionali e qualunque altra attività idonea alla propaganda stessa.

ART. 3.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi finanziari a cooperative e loro associazioni, scelte di preferenza tra quelle aderenti alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e tutela, legalmente riconosciute.

ART. 4.

Sempre ai fini della divulgazione dei principi cooperativistici il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere o concorrere nella concessione di borse di studio e sussidi presso Istituti tecnico-scientifici ope-

ranti nel campo dell'agricoltura in Italia e all'estero. Può, inoltre, indire concorsi premio per monografie e studi per la divulgazione dei principi cooperativi nell'agricoltura.

ART. 5.

Per l'attività di assistenza a favore della cooperazione agricola, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere a cooperative e loro associazioni, scelte di preferenza tra quelle aderenti alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e tutela legalmente riconosciute, contributi finanziari per le iniziative di carattere sociale, educativo e culturale.

ART. 6.

La concessione dei contributi indicata nei precedenti articoli viene effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste controlla l'impiego dei contributi per la realizzazione dei programmi e delle iniziative in vista delle quali è stata disposta la concessione, fermo restando il generale potere di vigilanza attribuita dalle norme vigenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 7.

Le borse da usufruire presso istituzioni italiane e i premi per le monografie saranno conferiti mediante concorso pubblico, secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.

ART. 8.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1958-59.